

# INQUINAMENTO & PIANO URBANO DEL TRAFFICO

La programmazione della circolazione quale fase "propedeutica" ad eliminare l'inquinamento, lo stress e inutili costi

85

**Il** legislatore, nel nuovo Codice della Strada (*articolo 13 e 36*) ha indicato come le città devono e possono dotarsi di un Piano Urbano del Traffico, cioè di una rilevazione annua del flusso del traffico quale premessa ad una utile programmazione degli interventi per la circolazione stradale e la costruzione di parcheggi. Il legislatore persegue, contestualmente, lo scopo di ottenere una programmazione idonea per la costituzione di un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia della fluidità della circolazione pedonale e veicolare e della sicurezza stradale, finalizzato a risparmi energetici e minor inquinamento.

L'obbligo è automatico per i comuni che superino una certa soglia abitativa perché il legislatore presume che, in tali casi, dato il maggior numero di veicoli circolanti e i conseguenti maggiori rischi di paralisi e congestionamento, l'esigenza di pianificazione sia maggiormente avvertita.

Il legislatore non ritiene sufficiente imporre l'obbligo solo in presenza di tali condizioni ma, anche, allorché altre circostanze suggeriscano di programmare la circolazione veicolare in tempo utile perché una serie di fenomeni, anche non interessanti tutto l'arco dell'anno, rischiano comunque di produrre una notevole e dannosa concentrazione veicolare nell'ambito della città.

Non è sufficiente che il comune pervenga alla sola redazione di un Piano urbano del traffico ma deve essere in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti, con i piani di trasporto pubblico urbano, nel rispetto dei valori ambientali, adeguato agli obiettivi generali della

programmazione economico-sociale e territoriale, fissati dalla Regione di competenza. Lo scopo è quello di far sì che la pianificazione della circolazione non si ponga in contrasto, ma al contrario si integri, sia con la programmazione regionale, provinciale e comunale incidente sull'urbanistica e territorio, sia con la programmazione generale che siano in ogni caso strettamente connessi con la materia in esame.

Il Piano urbano del Traffico è sempre necessario, ma non è sempre sufficiente alla realizzazione degli scopi individuati dal legislatore. In tali casi, il Piano viene integrato dall'approntamento di adeguati sistemi di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.

Un piano urbano del Traffico redatto in maniera adeguata alla realtà territoriale e socio-economica di riferimento, che tenga degli obiettivi e dei vincoli derivanti dalla programmazione regionale, può costituire un salto di qualità nella gestione della cosa pubblica in ambito locale. Un salto di qualità che, tuttavia, molti Sindaci non hanno potuto o non hanno voluto recepire.

Onde ovviare a tale atteggiamento, contrastante con i fini della riforma e che rischia di vanificare irrimediabilmente gli obiettivi perseguiti dal legislatore, è previsto un intervento sostitutivo del Ministero dei lavori pubblici, qualora l'ente non provveda nemmeno in seguito alla previa diffida del Prefetto a provvedere.

